



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di TORINO

AVVISO

OBBLIGO DI GREEN PASS

Il D.L. 21/09/2021, n. 127 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 ha adottato le: "LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE";

Le disposizioni citate coinvolgono i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni.

L'obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari...).

Pertanto, con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti del Comune e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Con Ordinanza Sindacale n. 85 del 13 ottobre 2021 e con Atto di Organizzazione del Segretario Generale n. 01 del 13/10/2021 è stato disposto per l'esecuzione di quanto sopra.

Il controllo del personale dipendente dovrà avvenire con cadenza quotidiana, se possibile nel momento dell'accesso alla sede di lavoro da parte dei dipendenti, utilizzando il dispositivo e l'applicazione informatica appositamente predisposti (VerificaC19 o altre app indicate dalle autorità competenti) ovvero l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura. Tale controllo può essere effettuato su tutto il personale in servizio o a campione, purché ogni giorno sia controllato almeno il 20% del personale presente in servizio, con criteri di rotazione. La modalità di controllo giornaliero sopra descritta potrà essere superata non appena vengano resi disponibili i sistemi di verifica automatizzata già in uso presso altre Amministrazioni dello Stato che consentano di verificare il possesso del "green pass" senza richiederne l'esibizione al dipendente.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

Si ricorda che i datori di lavoro che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere una sanzione che va dai 400,00 ai 1.000,00 euro.

Il dipendente che non è in possesso del Green Pass o della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 31/12/2021, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprovvisti di green pass o di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è prevista la sanzione pecuniaria da 600,00 a 1500,00 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

Coloro che accertano e contestano la violazione, trasmettono al Prefetto i relativi atti, al fine dell'irrogazione della sanzione.

Li, 13 ottobre 2021.

IL SINDACO
(DUILIO arch. CANALE)

firmato digitalmente